

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Integrazione al “Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 6.8.2021 e successive modifiche e integrazioni.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 6.8.2021 è stato approvato il “Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” successivamente rettificato per correzione di un errore materiale con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 02.02.2022 e modificato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 81 del 14.12.2022;

con Decreto n. 176 dell’11.11.2024 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitan: Integrazione al “Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 6.8.2021 e successive modifiche e integrazioni;

l’adozione del Regolamento si è resa necessaria per adeguarsi alla normativa introdotta dall’art. 1 da comma 816 a comma 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Rilevato che:

l’art. 60, (“Disposizioni transitorie e finali”), comma 2, di tale Regolamento prevede che “*È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Città metropolitana contraria o incompatibile*”;

in tale ambito di incompatibilità si è ritenuto rientri anche il “Regolamento Scavi” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 100 del 27.10.2005 e successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 166 del 18.01.2007 e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 219 del 26/03/2014, in quanto disciplinante aspetti inerenti le concessioni/autorizzazioni ora ricadenti nelle previsioni del nuovo Regolamento sul canone unico;

peraltro, la sopravvenienza di fonti normative di rango primario ha reso superate alcune delle previsioni contenute nel “Regolamento Scavi” di questa Amministrazione; in particolare, tra le altre fonti che hanno determinato modifiche nella materia *de qua*, si evidenzia l’entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48), art. 49, comma 7;”

Ritenuto che:

pertanto, occorrerà dotarsi di una nuova disciplina generale per l’effettuazione degli scavi sul patrimonio stradale metropolitano;

in attesa del riordino organico delle disposizioni regolamentari incidenti nella materia che qui occupa, appare opportuno prevedere immediatamente una disciplina puntuale degli interventi sui tratti stradali di nuova o recente realizzazione o riqualificazione, al fine di tutelarne quanto più possibile l'integrità, anche nell'ottica di un coordinamento con i principali soggetti attuatori degli interventi di posa di condotte e cavidotti nel sottosuolo;

appare rispondente a tale esigenza integrare il vigente "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", corredando il relativo articolato con l'*addendum* denominato "Allegato D", recante "*Disciplina degli interventi su strade di nuova o recente costruzione o riqualificazione*", da intendersi parte integrante e sostanziale del Regolamento di cui sopra;

l'Allegato D in questione si compone delle seguenti disposizioni:

*Art. 1 - Salvo casi imprevedibili o di motivata necessità, è fatto divieto di realizzare interventi di manomissione del suolo o sottosuolo pubblico prima che sia trascorso 1 anno dalla manutenzione ordinaria della strada ovvero 3 anni dalla manutenzione straordinaria. Il divieto è di 5 anni nei casi di strade di nuova o recente costruzione. Il divieto di 1 anno è valido anche se la manutenzione è stata eseguita a seguito di ripristino da parte delle società esercenti pubblici servizi. Sono fatti salvi anche i casi relativi agli interventi attuativi del PNRR.*

*Art. 2 - Le autorizzazioni in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal competente Servizio amministrativo sulla base di specifico parere del Servizio tecnico recante anche le prescrizioni per il ripristino. Le autorizzazioni in deroga sono altresì rilasciate ove l'intervento sia realizzato con tecnologie a basso impatto ambientale, quali la perforazione orizzontale teleguidata.*

*Art. 3 - I competenti Servizi tecnici comunicano ai soggetti attuatori le manomissioni degli interventi di manutenzione stradale o di costruzione di nuove strade programmati. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione i soggetti attuatori producono istanza di autorizzazione/concessione per la realizzazione degli interventi sulle strade interessate. Tale termine può essere derogato qualora compatibile con la programmazione comunicata dai Servizi, altrimenti la concessione/autorizzazione non potrà essere rilasciata.*

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in data 08.11.2024;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" Dott. Valerio De Nardo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

## **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa:

1. di integrare il “*Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” con l'allegato D “*Disciplina degli interventi su strade di nuova o recente costruzione o riqualificazione*” definito nel testo di seguito riportato:

*Art. 1 - Salvo casi imprevedibili o di motivata necessità, è fatto divieto di realizzare interventi di manomissione del suolo o sottosuolo pubblico prima che sia trascorso 1 anno dalla manutenzione ordinaria della strada ovvero 3 anni dalla manutenzione straordinaria. Il divieto è di 5 anni nei casi di strade di nuova o recente costruzione. Il divieto di 1 anno è valido anche se la manutenzione è stata eseguita a seguito di ripristino da parte delle società esercenti pubblici servizi. Sono fatti salvi anche i casi relativi agli interventi attuativi del PNRR.*

*Art. 2 - Le autorizzazioni in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal competente Servizio amministrativo sulla base di specifico parere del Servizio Tecnico recante anche le prescrizioni per il ripristino. Le autorizzazioni in deroga sono altresì rilasciate ove l'intervento sia realizzato con tecnologie a basso impatto ambientale, quali la perforazione orizzontale teleguidata.*

*Art. 3 - I competenti Servizi tecnici comunicano ai soggetti attuatori le manomissioni degli interventi di manutenzione stradale o di costruzione di nuove strade programmati. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione i soggetti attuatori producono istanza di autorizzazione/concessione per la realizzazione degli interventi sulle strade interessate. Tale termine può essere derogato qualora compatibile con la programmazione comunicata dai Servizi, altrimenti la concessione/autorizzazione non potrà essere rilasciata.*

2. di dare atto che le disposizioni trascritte in carattere corsivo al punto precedente e riportate nell' "Allegato D" al “*Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” - approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 6.8.2021 - entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della Deliberazione che le approva.